

REGIONE PIEMONTE BU16S1 17/04/2025

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Deliberazione 20 febbraio 2025, n. 44
DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO
LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.
APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, SULLA
BASE DELL'AVVISO PUBBLICO - ANNO 2025,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
A0205C/176/2024 DEL 23/12/2024 E
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. A0205C/22/2025
DEL 03/02/2025, DELL'INIZIATIVA "SFILATA CARNEVALE
DI MONDOVÌ 2025" (9/3/2025), IN COLLABORAZIONE
CON L'ASSOCIAZIONE FAMIJA MONREGALEISA 1949
APS. (FF/MB)**

Documento allegato

Delibera n. 44/2025 - Cl. 1.20.2

Oggetto DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, SULLA BASE DELL'AVVISO PUBBLICO - ANNO 2025, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. A0205C/176/2024 DEL 23/12/2024 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. A0205C/22/2025 DEL 03/02/2025, DELL'INIZIATIVA "SFILATA CARNEVALE DI MONDOVÌ 2025" (9/3/2025), IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FAMIJA MONREGALEISA 1949 APS. (FF/MB)

Seduta n. 8

L'anno 2025, il giorno 20 febbraio alle ore 13.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, il Consigliere Segretario CASTELLO.

Non sono presenti: i Consiglieri Segretari CAROSSO, CERA.

A relazione del Vice Presidente GRAGLIA

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA, SULLA BASE DELL'AVVISO PUBBLICO - ANNO 2025, APPROVATO CON DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE N. A0205C/176/2024 DEL 23/12/2024 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. A0205C/22/2025 DEL 03/02/2025, DELL'INIZIATIVA "SFILATA CARNEVALE DI MONDOVÌ 2025" (9/3/2025), IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FAMIJA MONREGALEISA 1949 APS. (FF/MB)

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 258/2024 "Proposte operative, programmi e iniziative di comunicazione istituzionale - Piano di attività per l'anno 2025. Approvazione";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 259/2024 "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6. Approvazione nuovo testo e abrogazione DUP n. 3/2024", come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22/2025 "Modifica dei 'Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6' e dei Vademecum relativi alle organizzazioni partecipate e ai patrocini onerosi, approvati con DUP n. 259/2024. Approvazione nuovo testo coordinato dei Criteri e nuovo testo dei Vademecum";

Visto che, ai sensi dell'art. 16 dei succitati Criteri, è stato approvato, con determinazione dirigenziale n. 176/2024 del 23/12/2024, l'Avviso pubblico per l'anno 2025, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. A0205C/22/2025 del 03/02/2025, per la presentazione di proposte di organizzazione partecipata di iniziative, eventi e manifestazioni proposte da enti pubblici e privati coerenti con le tematiche e gli obiettivi del Piano di attività per l'anno 2025;

Atteso che l'art. 6, comma 1 dell'Avviso pubblico stabilisce, ai sensi dell'art. 20, comma 1 dei Criteri, che le proposte di organizzazione partecipata devono essere presentate, a pena di irricevibilità, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'iniziativa, fatti salvi i diversi termini prescritti dall'Avviso stesso ai commi 2 e 3 dell'art. 6, per istanze pervenute in specifici periodi dell'anno;

Considerato che gli uffici competenti hanno verificato la ricevibilità delle proposte, ai sensi degli art. 17, 20 e 21 dei Criteri e che i preventivi finanziari delle iniziative presentano una previsione di spesa complessiva pari o superiore a € 10.000,01;

Vista la nota, prot. CR n. 2977 del 05/02/2025, con la quale l'Associazione Famija Monregaleisa 1949 Aps, con sede in Mondovì (CN), corso Europa n. 5, C.F. e P.I.: 04081350045, ha richiesto al Consiglio regionale l'organizzazione partecipata dell'iniziativa "Sfilata Carnevale di Mondovì 2025", che si svolgerà il 9 marzo 2025;

Preso atto che il Carlevé di Mondovì rappresenta un appuntamento di grande tradizione e richiamo e che l'edizione di quest'anno prevede una serie di eventi di natura folcloristica, culturale ed enogastronomica, con l'allestimento di appositi spazi ad essi adibiti, il cui culmine sarà costituito dalla sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, sbandieratori e artisti di strada, provenienti anche da altri comuni piemontesi e liguri, lungo un percorso di oltre un chilometro e mezzo;

Considerato che il suddetto corteo, la cui imponenza comporterà un notevole impegno organizzativo e al termine del quale avrà luogo la premiazione dei migliori carri e gruppi folcloristici, sarà impreziosito dalla presenza del "carro del Moro", ovvero la maschera tipica di Mondovì che rappresenta, secondo la tradizione e la leggenda, l'ultimo capo saraceno dominante sui territori monregalesi sconfitto dall'imperatore Ottone I, il quale tuttavia gli concesse, per benevolenza e per ringraziarlo di aver salvato sua figlia Adalaisal, di tornare a regnarvi soltanto nel breve periodo di Carnevale;

Visto l'art. 7 dello Statuto della Regione Piemonte che, al comma 1, stabilisce che la Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura;

Dato atto che l'articolo 36 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) individua, tra gli obiettivi di promozione culturale, il sostegno ai carnevali storici di riconosciuto valore storico e culturale, quali eventi volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico locale e a valorizzare il territorio anche in chiave aggregativa e di inclusione sociale;

Ritenuto che eventi carnascialeschi come quello di Mondovì siano una opportunità di aggregazione e convivialità in grado di superare i confini delle realtà territoriali coinvolte e che si

pongano quale fondamentale strumento per tramandare le usanze e i costumi della nostra regione, anche mediante l'affermazione e la conoscenza delle maschere folcloristiche locali e dei prodotti tipici dei territori interessati dalle iniziative;

Verificata la coerenza dell'iniziativa con i requisiti e gli obiettivi previsti dal Piano di attività per l'anno 2025 approvato con DUP n. 258/2024, in quanto finalizzata alla promozione della cultura e delle tradizioni locali, che costituiscono le fondamenta dell'identità del nostro territorio e della storia della Regione Piemonte, con effetti positivi in termini di valenza turistico-promozionale sul tessuto sociale ed economico dell'intera area di riferimento;

Preso atto che il soggetto proponente ha dichiarato, nel preventivo finanziario, ai sensi dell'art. 20, comma 3 dei Criteri, che il totale delle spese per la realizzazione dell'iniziativa è di € 77.049,84, dichiarandole altresì tutte ammissibili a contributo;

Preso inoltre atto che l'importo massimo che può essere concesso ammonta ad € 15.000,00, tenuto conto delle entrate dichiarate dall'istante, pari ad € 56.720,00;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b) e il Capo III dei Criteri approvati con DUP n. 259/2024, modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22/2025;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2 dei Criteri sopracitati la partecipazione del Consiglio regionale alla spesa prevista per ciascuna iniziativa ammessa a contributo non può essere superiore al 75% delle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo allegato alla domanda e non può comunque essere superiore a € 15.000,00;

Ritenuto pertanto di approvare la partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa sopradescritta;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 dei succitati Criteri, in considerazione del valore economico e della rilevanza territoriale dell'iniziativa, della dimensione territoriale dell'ente proponente e del luogo ove essa si svolge, della sua valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico-promozionale, dell'impatto sull'immagine del Consiglio regionale, dell'acquisizione dei patrocinii gratuiti da parte del Comune, della Provincia di riferimento e/o di altri enti istituzionali e della eventuale natura benefica dell'evento, di quantificare le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione dell'iniziativa "Sfilata Carnevale di Mondovì 2025", che si svolgerà il 9 marzo 2025, in

collaborazione con l'Associazione Famija Monregaleisa 1949 Aps nella percentuale del 13% delle spese dichiarate ammissibili dall'istante, per un importo massimo di € 10.016,48, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 dei Criteri, il quale stabilisce che l'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato sulla base dell'ammontare delle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo allegato alla domanda, effettivamente sostenute e regolarmente documentate in sede di rendiconto, nella misura percentuale e nell'ammontare massimo individuato dall'Ufficio di Presidenza;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 dei Criteri, ai soggetti proponenti è già stato concesso l'utilizzo del logo istituzionale per l'iniziativa in argomento;

Considerato che la partecipazione del Consiglio regionale comporta l'obbligo per i proponenti di apporre il logo su tutto il materiale di comunicazione dell'evento, di darne adeguata visibilità con modalità congrue alla dignità istituzionale dell'Assemblea regionale e di invitare una rappresentanza del Consiglio regionale all'iniziativa, pena la decadenza dal diritto a percepire il contributo, come previsto dall'art. 18, comma 2, lettera b) dei Criteri;

Preso infine atto delle dichiarazioni rese da parte dell'ente, agli atti dell'Amministrazione, di assunzione della responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi, che ricade pertanto, in via diretta ed esclusiva, sull'ente beneficiario e sui fornitori o partner da questo autonomamente individuati;

Atteso pertanto che la partecipazione e il sostegno finanziario del Consiglio regionale non comportano alcuna responsabilità in capo all'Ente per l'organizzazione tecnica e logistica degli eventi in programma;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa "Sfilata Carnevale di Mondovì 2025", che si svolgerà il 9 marzo 2025, in collaborazione con l'Associazione Famija Monregaleisa 1949 Aps, con sede in Mondovì (CN), corso Europa n. 5, C.F. e P.I.: 04081350045, sulla base del preventivo finanziario presentato e conservato agli atti degli uffici, che quantifica il totale delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa in € 77.049,84, spese dichiarate tutte ammissibili a contributo;

2. di quantificare come segue le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale: "Sfilata Carnevale di Mondovì 2025", che si svolgerà il 9 marzo 2025, in collaborazione con l'Associazione Famija Monregaleisa 1949 Aps, nella percentuale del 13% delle spese dichiarate ammissibili dall'istante, per un importo massimo di € 10.016,48, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28 dei Criteri, il quale stabilisce che l'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato sulla base dell'ammontare delle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo allegato alla domanda, effettivamente sostenute e regolarmente documentate in sede di rendiconto, nella misura percentuale e nell'ammontare massimo individuato dall'Ufficio di Presidenza;

3. di dare mandato alle strutture competenti di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.